



RICHIESTA DI MUTUO CONTRO CESSIONE PRO SOLVENDO DI QUOTE DELLA PENSIONE

Con la sottoscrizione del presente modulo, sono a richiedere alla **Banca di Sconto S.p.A.** con sede in Roma ViaVenti Settembre n. 30, CF e N. Reg. Imprese di Roma: 00136290616, iscritta all'Albo delle Banche al n. 1121, appartenente al Gruppo Bancario IBL Banca, intermediario sottoposto alla vigilanza di Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma (di seguito "Finanziatore"), la concessione di un finanziamento da restituire mediante cessione fino ad un quinto dei propri emolumenti. Il prestito sarà disciplinato dal regolamento posto in calce alla presente pagina e, per quanto non previsto, con applicazione in via analogica e/o derogatoria, del D.P.R. 5/1/1950 n. 180 e del relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. 28/7/50 n. 895 nonché delle successive leggi vigenti in materia e degli articoli 1260 e seguenti C.C. laddove applicabili.

CLIENTE

COGNOME

NOME

C.F.

NATO A

PR

DATA DI NASCITA

RESIDENTE A

LAVORATORE DIPENDENTE PRESSO IL DATORE DI LAVORO INDICATO NELLA DOCUMENTAZIONE RETRIBUTIVA DALLO STESSO PRESENTATA (DI SEGUITO AMMINISTRAZIONE)

PROSPETTO ECONOMICO

N. RATE MENSILI:	IMPORTO RATA: €	TASSO ANNUO NOMINALE T.A.N.:	%	T.A.E.G.*:	%	T.E.G.**:	%
CLM	€	IMPORTO TOTALE DOVUTO O CAPITALE LORDO MUTUATO (= SOMMA DI TUTTE LE RATE MENSILI DOVUTE)					
INT	€	TOTALE INTERESSI SCALARI CALCOLATI AL T.A.N.					
CNM	€	CAPITALE NETTO MUTUATO (= CLM - INT)					
A	€	SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA (SIP) E ONERI ERARIALI (TAX)		PER DETTI ONERI NONCHÉ PER LA LORO RIMBORSABILITÀ IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CLIENTE ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DENOMINATO "NATURA E IMPORTO DEI COSTI TOTALI" E DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO			
B	€	COSTI DI INTERMEDIAZIONE***					
CT	€	COSTI TOTALI = A + B [SPESE ISTRUTTORIA PRATICA (SIP) E ONERI ERARIALI (TAX) + COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE (B)] I COSTI TOTALI SONO PAGATI DAL CLIENTE IN UNA UNICA SOLUZIONE MEDIANTE TRATTENUTA SUL CAPITALE NETTO MUTUATO					
ITC	€	IMPORTO TOTALE DEL CREDITO [= CAPITALE NETTO MUTUATO (CNM) - COSTI TOTALI (CT)] TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL NETTO RICAVO DELL'OPERAZIONE AL LORDO DI EVENTUALI PREFINANZIAMENTI E/O ESTINZIONI DI ALTRI PRESTITI					
CTC	€	COSTO TOTALE DEL CREDITO [= INTERESSI (INT) + COSTI TOTALI (CT)] TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL TOTALE DEI COSTI CHE IL CLIENTE SOSTIENE DURANTE TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO					

NATURA E IMPORTO DEI COSTI TOTALI

TIPOLOGIA ONERE	IMPORTO	NATURA	RIMBORSABILITÀ IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA
SIP SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA	€	RIMBORSO DEI COSTI E ONERI SOSTENUTI DAL FINANZIATORE PER L'ANALISI DELLA RICHIESTA DEL PRESTITO PROPEDEUTICI E FINALIZZATI ALLA SUA CONCESSIONE.	NO
TAX ONERI ERARIALI	€	IMPOSTA DI BOLLO IN CASO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART 125-TER DETTO IMPORTO NON SARÀ OGGETTO DI RIMBORSO (VEDI ARTICOLO 18 CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO)	NO
CI COSTI DI INTERMEDIAZIONE	€	DOVUTI ALL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO A CUI IL CLIENTE SI È DISCREZIONALMENTE E LIBERAMENTE RIVOLTO PER OTTENERE IL PRESTITO E CON CUI HA PATTUITO IL RELATIVO COMPENSO, SECONDO LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI PREVISTE DALL'INCARICO GIÀ CONFERITO DAL CLIENTE. TALI COSTI SONO COMPRESIVI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DA TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE, COME DI SEGUITO IDENTIFICATI.	NO

*** INTERMEDIARIO DEL CREDITO - L'EVENTUALE IMPORTO PATTUITO CON IL CLIENTE È RIPORTATO NEL PROSPETTO ECONOMICO

SEDE

CODICE FISCALE

PER ULTERIORI DETTAGLI SI RIMANDA ALL'APPOSITA SEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI TRASPARENZA (IEBCC)

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI

TM TASSO DI MORA	%	APPLICABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
GARANZIA ASSICURATIVA	IL PRESTITO È GARANTITO CONTRO IL RISCHIO VITA DEL CLIENTE CON APPOSITE POLIZZE ASSICURATIVE COME PREVISTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CLIENTE ALLA LETTURA DI DETTO ARTICOLO	

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PER EFFETTO DELLA CESSIONE DI QUOTE DELLA PROPRIA PENSIONE L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE AL CLIENTE LA PENSIONE SARÀ OBBLIGATA A NORMA DI LEGGE E PER VOLONTÀ DEL CLIENTE MEDESIMO A TRATTENERE MENSILMENTE DALLA SUA PENSIONE L'IMPORTO DELLA RATA MENSILE COME SOPRA INDICATA, A COMINCIARE DAL MESE SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO, E COSÌ DI SEGUITO ININTERROTTAMENTE PER TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO SINO AD ESTINZIONE DEL CAPITALE LORDO MUTUATO ED A VERSARE IL SUDDETTO IMPORTO ENTRO IL 5 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È VERIFICATA LA SCADENZA DELLA RATA RITENUTA SUL:

COORDINATE IBAN: IT 16 H 03263 03299 00000000080 INTESTATO A BANCA DI SCONTO S.p.A.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL TAEG* E DEL TEG**

IL **T.A.E.G. (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE)** È CALCOLATO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE DEL 29/07/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE. LE IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG SONO LE SEGUENTI:

- 1) L'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (NETTO RICAVO) SI INTENDE UTILIZZATO PER INTERO ALLA DATA DI DECORRENZA DEL PRESTITO;
- 2) GLI INTERVALLI DI TEMPO INTERCORRENTI TRA LE DATE UTILIZZATE NEI CALCOLI SONO ESPRESSE IN ANNI O FRAZIONI DI ANNO. SI ASSUME CHE UN ANNO SIA COMPOSTO DA 365 GIORNI (366 GIORNI PER GLI ANNI BISESTILI), 52 SETTIMANE O 12 MESI DI UGUALE DURATA, CIASCUNO DEI QUALI COSTITUITO DA 30,41666 GIORNI (VALE A DIRE 365/12), A PRESCINDERE DAL FATTO CHE L'ANNO SIA BISESTILE O MENO;
- 3) IL RISULTATO DEL CALCOLO È ESPRESSO ALMENO FINO ALLA PRIMA CIFRA DECIMALE. SE LA CIFRA DECIMALE SEGUENTE È SUPERIORE O UGUALE A 5, LA CIFRA DEL PRIMO DECIMALE È AUMENTATA DI UNO;
- 4) I RIMBORSI A BASE DEL CALCOLO SONO PARI ALLE RATE PREVISTE DAL PIANO DI AMMORTAMENTO

* IL **T.E.G. (TASSO EFFETTIVO GLOBALE)** RILEVANTE AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA È CALCOLATO SECONDO LE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA




ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DELLE NORME CONTRATTUALI


IL CLIENTE, PRESA VISIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO, DEL PROSPETTO NATURA E IMPORTO DEI COSTI TOTALI, DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO E DELLE CONDIZIONI GENERALI IN CALCE AL PRESENTE MODULO, CHE DICHIARA DI ACCETTARE INTEGRALMENTE, SI OBBLIGA A RIMBORSARE IL PRESTITO IN RATE MENSILI ALLE CONDIZIONI E MODALITÀ INDICATE. IL CLIENTE DICHIARA INOLTRE DI NON AVER CONCLUSO PATTI DI INDISPONIBILITÀ E/O INCEDIBILITÀ DELLA PROPRIA PENSIONE, OVVERO QUALORA NE ESISTANO, QUALUNQUE NE SIA LA FONTE, DICHIARA ESPRESSAMENTE DI VOLERNE LA REVOCA OVVERO IL RECESSO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER PORRE IN ESSERE LA PRESENTE OPERAZIONE DI PRESTITO

FIRMA	DATA	IL CLIENTE
	/ /	

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI (ARTT.1341 E 1342 CODICE CIVILE)

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART.1341 COMMA 2 E DELL'ART.1342 C.C., IL CLIENTE DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE CLAUSOLE:

1. OGGETTO, CONDIZIONI FINANZIARIE E INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO; 2. IMPORTO TOTALE DEL CREDITO E CRITERI DI MATURAZIONE DEI COSTI; 3. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL PRESTITO; 4. COPERTURA ASSICURATIVA; 5. RIMBORSO DEL PRESTITO, MANDATO DI PAGAMENTO; 6. RIDUZIONE DELLA PENSIONE; 7. CAMBIAMENTO DI AMMINISTRAZIONE; 8. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI 9. ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE, INDENNIZZO E SPESE NON RIMBORSABILI; 10. SCADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE E DEL TERMINE E RELATIVI EFFETTI; 11. DIRITTO DI COMPENSAZIONE, DIRITTO DI RITENZIONE E RIMBORSO; 12. IMPOSTE ED ONERI ERARIALI; 13. MOROSITÀ; 14. COMUNICAZIONI TRA FINANZIATORE E CLIENTE; 15. PIANO DI AMMORTAMENTO E COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; 16.FORO COMPETENTE, ELEZIONE DI DOMICILIO E LEGGE APPLICABILE; 18. RECESSO DAL CONTRATTO; 19. CESSIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO.

FIRMA	DATA	IL CLIENTE
	/ /	

RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
IL CLIENTE DÀ ATTO CHE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO:

- È STATO INFORMATO DAGLI INCARICATI ALLA VENDITA DELLA BANCA IN MERITO ALLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FINANZIAMENTO, ALLA SUA STRUTTURA E AI RISCHI CONNESSI;
- HA LETTO E PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E LE ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL FINANZIAMENTO;
- È STATO INFORMATO DAGLI INCARICATI ALLA VENDITA DEI COSTI AFFERENTI AL FINANZIAMENTO COSÌ COME RIPORTATI NELLA MODULISTICA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE;
- È STATA RICHIAMATA L'ATTENZIONE SULLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE DISCIPLINANO LA NON RIMBORSABILITÀ IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO DELLE VOCI DI COSTO TRATTENUTE IN UNA UNICA SOLUZIONE ALL'ATTO DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO;
- È STATA MESSA A SUA DISPOSIZIONE E/O HA RICEVUTO COPIA DI PROPRIA SPETTANZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE AFFERENTE ALLE SEGUENTI INFORMAZIONI:
 - GUIDA PRATICA DELL'ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO
 - GUIDA DELLA BANCA D'ITALIA – IL CREDITO AI CONSUMATORI
 - GUIDA DELLA BANCA D'ITALIA – LA CENTRALE RISCHI
 - PROSPETTO TASSI EFFETTIVI MEDI GLOBALI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA (TEGM)
 - INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (IEBCC)
 - SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO
 - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
- È STATA MESSA A SUA DISPOSIZIONE E/O HA RICEVUTO COPIA DI PROPRIA SPETTANZA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE AFFERENTE ALLE SEGUENTI INFORMAZIONI:
 - RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
 - ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE AI FINI ANTIRICICLAGGIO
 - PIANO DI AMMORTAMENTO


IL CLIENTE DICHIARA DI VOLER RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI PERIODICHE DI TRASPARENZA* SULLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO TRAMITE:

E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: mailditest@test.it

* PER COMUNICAZIONI PERIODICHE DI TRASPARENZA NON SI INTENDE INDICARE LA LETTERA DI ACCETTAZIONE O DI RIFIUTO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO; A TAL PROPOSITO SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CLIENTE ALLA CIRCOSTANZA CHE IL FINANZIATORE INVIERÀ LA LETTERA DI ACCETTAZIONE O DI RIFIUTO SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

INOLTRE, IL CLIENTE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA, DICHIARA:

- SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE I DATI FORNITI, COMPRESA LA FINALITÀ DELLA RICHIESTA, SONO COMPLETI E VERITIERI E DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE CHIUNQUE RILASCI DICHIARAZIONI MENDACI È PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000
- DI ESSERE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON HA VALORE VINCOLANTE IN QUANTO SUBORDINATO ALLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DEL FINANZIATORE
- DI NON AVERE SOTTOSCRITTO ALCUN CONTRATTO O ALTRO IMPEGNO VINCOLANTE PRESSO ALTRI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI PER ANALOGHE RICHIESTE DI MUTUO
- DI COMUNICARE ALLA BANCA EVENTUALI RICHIESTE DI FINANZIAMENTI FORMULATE AD ALTRI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI. LA PRESENZA DI TALI RICHIESTE O LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLE STESSA ALLA BANCA PUÒ COMPORTARE ESITI NEGATIVI SULL'ITER ISTRUTTORIO DEL PRESENTE MUTUO.
- DI AUTORIZZARE LA BANCA A TRATTENERE DAL NETTO RICAVO DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO, QUALORA FOSSE CONCESSO, GLI IMPORTI NECESSARI AD ESTINGUERE IL DEBITO RESIDUO DI EVENTUALI POSIZIONI DEBITORIE GRAVANTI SULLE PROPRIE SPETTANZE, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE AL FINE DEL PERFEZIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO OGGETTO DI RICHIESTA.

FIRMA	DATA	IL CLIENTE
	/ /	

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI OFFERTA EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALLA BANCA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI (OFFERTA FUORI SEDE)

DIPENDENTE DELLA BANCA	NOME E COGNOME	N. MATRICOLA
AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA (AAF)	NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE	N. OAM
COLLABORATORE DELL'AGENTE	NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE	N. OAM

PER L'ATTIVITÀ FUORI SEDE NON È PREVISTO ALCUN COSTO AGGIUNTIVO AL CLIENTE. IN PARTICOLARE, IL CLIENTE NON DEVE ALCUN COMPENSO ALL'AGENTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA.





CONDIZIONI GENERALI

1. OGGETTO, CONDIZIONI FINANZIARIE E INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO

Il Cliente, avvalendosi della facoltà di cedere il quinto della propria pensione in base alle vigenti disposizioni di legge con riguardo, particolare ma non esclusivo, al D.P.R. n. 180/50 e relativo regolamento D.P.R. n. 895/50, si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Finanziatore dell'importo del **Capitale Lordo Mutuato** (voce **CLM del Prospetto Economico**), che si obbliga a restituire mediante cessione, "**pro solvendo**", con gli effetti previsti dall'art. 1198 del C.C., che fa con il presente atto, di tante quote della sua pensione di importo pari alla rata del prestito e per la durata dello stesso, uguali, mensili e consecutive, ciascuna comprensiva del capitale e degli interessi secondo il **Piano di Ammortamento** allegato al presente contratto di cui fa parte integrante.

1.1. Per la natura *pro-solvendo* della cessione tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto sono assunte dal Cliente con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità dei suoi aventi causa.

1.2. Il prestito si intende concesso con interesse nominale annuo (**T.A.N.**) a scalare mensile come indicato nel **Prospetto Economico**, per un importo totale di interessi come indicato alla voce **INT** dello stesso **Prospetto Economico**. Sul valore attualizzato, pari al **Capitale Netto Mutuato** (voce **CNM del Prospetto Economico**) del prestito, sarà detratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento, eventuali prefinanziamenti concessi dal Finanziatore al Cliente durante la fase di istruttoria del prestito, nonché gli importi indicati alla voce **A** del **Prospetto Economico**, composta dalle Spese Istruttoria Pratica (**SIP**) e dagli Oneri Erariali (**TAX**) come meglio indicati nel prospetto **Natura e Importo dei Costi Totali**, e alla voce **B** del **Prospetto Economico**, composta dai Costi di Intermediazione (**CI**) come meglio indicati nel prospetto **Natura e Importo dei Costi Totali**. Detti importi sono versati dal Cliente al Finanziatore in una unica soluzione all'atto dell'erogazione del prestito.

1.3. Nei casi in cui in fase di notifica del presente contratto, l'Amministrazione dovesse comunicare al Finanziatore ai fini dell'avvio delle trattenute una decorrenza mensile posticipata rispetto a quella indicata nel **Piano di Ammortamento**, fermo restando ogni caso il principio di maturazione delle componenti economiche del **Piano di Ammortamento** secondo le scadenze ivi indicate, rimane convenuto che l'esigibilità di ciascuna delle rate si intenderà parimenti posticipata.

1.4. Nei casi in cui la data di erogazione del prestito dovesse essere antecedente o successiva alla data di decorrenza delle trattenute così come indicata dall'Amministrazione in fase di notifica, saranno rispettivamente addebitati o accreditati, a valere sull'importo di cui al punto **1.2**, interessi di preammortamento calcolati al tasso annuo nominale (**T.A.N.**) per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione e la data di decorrenza del prestito stesso sulle somme erogate al Cliente oggetto di anticipazione o posticipazione.

2. IMPORTO TOTALE DEL CREDITO E CRITERI DI MATURAZIONE DEI COSTI

Il Cliente prende atto ed accetta che il netto ricavo dell'operazione, al lordo di eventuali prefinanziamenti e/o estinzioni di altri prestiti, è quello indicato al **Prospetto Economico** alla voce **Importo Totale del Credito (ITC)**.

2.1. Il Cliente prende, altresì, atto ed accetta che i costi indicati al **Prospetto Economico** alle voci **A** (Spese di Istruttoria Pratica e Oneri Erariali) e **B** (Costi di Intermediazione), come meglio indicati nel prospetto **Natura e Importo dei Costi Totali**, maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto di prestito.

3. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL PRESTITO

Il contratto si intende concluso in seguito all'accettazione espressa da parte del Finanziatore della presente richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente. La lettera di accettazione o di rifiuto sarà trasmessa dal Finanziatore al Cliente mediante consegna a mani della stessa oppure, a discrezione del Finanziatore e previa comunicazione degli indirizzi di posta elettronica del Cliente: i) mediante tecniche di comunicazione a distanza, ii) tramite posta elettronica certificata.

3.1. Il Finanziatore non potrà procedere all'erogazione del prestito, e quindi al versamento del netto ricavo al Cliente, fino:

- al buon esito delle attività di verifica degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e della valutazione del merito creditizio al fine di evitare i rischi di sovraindebitamento del Cliente;
- all'ottenimento incondizionato da parte dell'Amministrazione dell'accettazione degli obblighi di cui ai punti **6** e **7**;
- al rilascio e alla validità della garanzia del prestito prevista al punto **4**.

A tal fine il Cliente si impegna a consegnare, anche nel suo interesse, al Finanziatore i documenti che dovessero risultare necessari per lo svolgimento delle attività sopra indicate.

3.2. L'erogazione del prestito avverrà entro **10 (dieci) giorni** dalla data di conclusione dell'ultima delle attività di cui al punto **3.1**.

4. COPERTURA ASSICURATIVA

Il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulla cessione del quinto e relativi regolamenti (art. 54 D.P.R. n. 180/50) contro il rischio vita del Cliente.

4.1. La copertura del rischio vita per l'ammontare complessivo delle quote cedute e per la durata di ammortamento del prestito viene garantita da una polizza assicurativa a premio unico. A tal fine, il Cliente rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Nei casi di invalidità della polizza assicurativa, come indicati nella documentazione assicurativa consegnata al Cliente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rilascio da parte dello stesso Cliente di dichiarazioni inesatte e/o reticenti sul suo stato di salute, così come la falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso Cliente per ottenere il prestito, il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

4.2. Al di fuori dei predetti casi di invalidità della polizza assicurativa, in caso di decesso del Cliente, l'indennizzo liquidabile dalla compagnia assicurativa sarà pari alla somma delle quote capitali relative alle rate non ancora scadute alla data dell'evento di decesso come risultanti dal piano di ammortamento del prestito. La compagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrisposto a titolo di indennizzo al Finanziatore. Le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

4.3. Gli originali delle polizze assicurative ivi comprese le condizioni generali e specifiche di assicurazione di cui ai punti **4.1** e **4.2**, sono custoditi dal Finanziatore in quanto quest'ultimo è il contraente e il beneficiario delle prestazioni in caso di sinistro. Il Cliente ha sempre il diritto di ottenere, previa richiesta scritta al Finanziatore, un estratto della documentazione assicurativa di pertinenza.

5. RIMBORSO DEL PRESTITO, MANDATO DI PAGAMENTO

Per effetto della cessione di cui al punto **1**, l'Amministrazione dalla quale il Cliente dipende sarà obbligata a norma di legge e, per quanto concerne, anche per volontà del Cliente medesimo a prelevare mensilmente dalla sua pensione l'importo della rata a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente per tutta la durata del prestito sino ad estinzione del **Capitale Lordo Mutuato** (voce **CLM del Prospetto Economico**) ed a versarlo **entro il 5 (cinque) del mese successivo** a quello in cui si è verificata la scadenza della rata ritenuta nelle modalità indicate nel **Prospetto Economico**, salvo quanto diversamente previsto dalla legge (sia di rango primario, che secondario), dal punto **1.3** e dalle eventuali convenzioni stipulate tra il Finanziatore e l'Amministrazione. È facoltà del Finanziatore modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento, l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto postale o bancario. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione per l'effettuazione delle trattenute e dei relativi versamenti saranno a carico del Cliente.

5.1. Il Cliente ai sensi dell'art. 1462 C.C., si impegna inoltre a non proporre azioni e/o eccezioni al fine di ottenere o ritardare la prestazione dovuta se non sarà stato prima versato l'importo delle rate, a quel momento, ancora non riscosse. Rimane tuttavia salva la successiva azione di ripetizione per quanto il Cliente avesse indebitamente pagato.

5.2. Ai fini del rimborso del prestito, il Cliente conferisce sin da ora mandato irrevocabile al Finanziatore, ai sensi dell'art. 1723 comma 2° C.C. a richiedere ad altri intermediari eventuali somme versate in eccedenza dall'Amministrazione a quest'ultimi, per il rimborso dei prestiti a suo tempo concessi da quest'ultimi al Cliente medesimo, che siano stati oggetto da parte del Finanziatore di estinzione anticipata ai fini della concessione del presente prestito, per la copertura di eventuali ritardi e/o inadempimenti da parte dell'Amministrazione all'esecuzione degli obblighi da questa assunti ai sensi del presente contratto.

6. RIDUZIONE DELLA PENSIONE

Nei casi di eventuale sospensione e/o riduzione per qualsiasi causa della pensione mensile del Cliente, salvi comunque i diritti del Finanziatore di cui al punto **10**, potrà essere consentita la proroga del prestito, con le modalità che verranno comunicate per il tempo necessario all'estinzione del debito ma quest'ultimo dovrà essere maggiorato degli interessi di mora di cui al punto **13**.

6.1. Fermo restando quanto sopra previsto, nei casi di eventuale sospensione e/o riduzione per qualsiasi causa della pensione mensile del Cliente, quest'ultimo sarà tenuto a versare al Finanziatore, con le modalità che gli verranno comunicate, la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato al Finanziatore da parte dell'Amministrazione per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta sospensione o riduzione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Amministrazione stessa (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto al punto **13**).

6.2. Ai fini del rimborso di quanto previsto al punto **6.1**, il Cliente autorizza l'Amministrazione a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare al Finanziatore gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cliente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.





7. CAMBIAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui durante il periodo di ammortamento del prestito, il trattamento pensionistico venga erogato da Ente Pensionistico o da Fondo Previdenziale diverso da quello iniziale, il Cliente autorizza sin d'ora il Finanziatore a notificare il presente contratto al nuovo Ente o Fondo affinché questi operi sulla pensione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà la ritenute della quota mensile suddetta sino alla totale estinzione del Capitale Lordo Mutuato (voce CLM del Prospetto Economico) ivi comprensivo di eventuali importi scaduti e rimasti insoluti presso la precedente Amministrazione.

7.1. Agli effetti di quanto sopra detto, il Cliente si obbliga a denunciare il suo trasferimento al Finanziatore nonché all'Amministrazione da cui cessa di percepire la pensione, perché questa possa inviare, ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 895/50, a quella, da dove percepirà la pensione il conto della presente cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.

8. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

I pagamenti effettuati dal Cliente, direttamente o per il tramite dell'Amministrazione o di terzi, saranno imputati dal Finanziatore ai sensi degli artt. 1193 e 1194 del Cod. Civ. e indipendentemente da quanto eventualmente dichiarato dall'Amministrazione o dal terzo, secondo il seguente ordine: **1)** spese ed altri oneri legali, **2)** interessi moratori, **3)** interessi e oneri contrattuali scaduti, **4)** capitale scaduto.

8.1. In caso di estinzione di altre posizioni debitorie, il Cliente autorizza fin d'ora il Finanziatore a imputare i pagamenti pervenuti per il tramite dell'Amministrazione o di terzi a titolo rimborso del presente prestito, secondo l'ordine indicato al precedente punto, ancorché siano riferiti, su indicazione dell'Amministrazione o del terzo, alla decurtazione di altre posizioni debitorie estinte.

8.2. In caso di pagamento effettuato direttamente dal Cliente al Finanziatore a estinzione di altre posizioni debitorie, sarà onere del Cliente fornire tempestivamente al Finanziatore una diversa disposizione per gli importi residui. In mancanza, il Cliente autorizza fin d'ora il Finanziatore a imputare tali somme a decurtazione del prestito.

9. ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE, INDENNIZZO E SPESE NON RIMBORSABILI

Il Cliente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, facendone richiesta scritta al Finanziatore. In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura di seguito indicati.

9.1. Sono considerate ipotesi di estinzione anticipata del prestito: **1)** il decesso del Cliente, **2)** i casi di decadenza dal beneficio della rateizzazione del termine di cui al punto **10**, **3)** il cambiamento di Amministrazione salvo quanto previsto al punto **7** e **4)** qualsiasi altro evento che non permetta la trattenuta della rata del prestito sulla pensione del Cliente.

9.2. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi, sulla base del conteggio estintivo, rilasciato dal Finanziatore ed elaborato tenendo conto della data di effettivo inizio delle trattenute, dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso annuo nominale del prestito (**T.A.N.**) delle rate non ancora scadute e della somma delle rate scadute non ancora pagate alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, ivi compresi quelli moratori e gli ulteriori interessi di preammortamento non imputati in fase di erogazione del prestito. In particolare, saranno addebitati o accreditati, a seconda dei casi, eventuali ulteriori interessi di preammortamento, calcolati secondo le modalità indicate nel punto **1.4**, nei casi in cui la data di decorrenza delle trattenute dichiarata dall'Amministrazione in fase di notifica del contratto, risultasse essere rispettivamente posticipata o anticipata rispetto alla data di effettivo inizio delle trattenute da parte dell'Amministrazione.

9.3. Per tali ipotesi il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo che non può superare l'1% dell'importo del debito residuo (calcolato come somma del valore attuale al tasso annuo nominale (**T.A.N.**) delle rate scadute e non ancora pagate e di quelle non ancora scadute alla data di anticipato adempimento e detratti gli oneri non maturati a tale data), se la vita residua del prestito è superiore a un anno, ovvero lo **0,5%** del medesimo importo se la vita residua del prestito è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito. L'indennizzo non è in ogni caso dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a euro **10.000 (diecimila)**. L'indennizzo è dovuto per il recupero dei costi ed oneri sostenuti dal Finanziatore per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste al punto **4**.

9.4. Resta espressamente convenuto che in ogni caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati alle voci **A** e **B** del **Prospetto Economico** composte dalle voci di costo **SIP** (spese di istruttoria pratica), **TAX** (oneri erariali) e **CI** (costi di intermediazione), come meglio indicate nel prospetto **Natura e Importo dei Costi Totali**, non saranno oggetto di rimborso, perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto. Parimenti non sono soggetti di rimborso, in qualsiasi caso di estinzione anticipata del prestito, eventuali costi sostenuti e/o dovuti, in aggiunta a quelli già indicati alla precedente voce **TAX**, ai sensi del punto **12**.

9.5. Nel caso che il Cliente, anche per il tramite dell'Amministrazione o di terzi, effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del prestito i cui importi complessivi risultino essere inferiori all'importo calcolato a norma del presente punto **9**, l'estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale. In questo caso l'importo del residuo debito non estinto dovrà essere rimborsato dal Cliente, salvo i casi previsti ai punti **6**, **7**, e **10** secondo le scadenze previste nel piano di ammortamento originario del prestito con una nuova rata che sarà determinata dal Finanziatore sulla base del tasso annuo nominale (**T.A.N.**). In tali casi le spese rimborsabili di cui al punto **9.4** a seconda della loro natura non saranno oggetto di rimborso o saranno oggetto di rimborso se contrattualmente previsto, per la quota non maturata, in misura proporzionale all'importo della quota capitale del debito residuo estinto anticipatamente.

10. SCADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE E DEL TERMINE E RELATIVI EFFETTI

Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste all'art.1186 C.C., in caso di sospensione e/o di riduzione per qualsiasi causa della pensione, di inadempimento dell'Amministrazione agli obblighi previsti dall'art. 35 del D.P.R. n. 180/50 o di ritardo del versamento da parte della stessa anche di una sola delle rate pattuite e di dichiarazione false e mendaci effettuate dal Cliente ai fini dell'ottenimento del prestito, lo stesso Cliente potrà essere considerato scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine. Il Finanziatore, verificandosi una delle ipotesi sopra indicate, potrà considerare risolto il contratto, nonostante la polizza assicurativa di cui al punto **4**.

10.1. Rappresenta altresì causa di decadenza dal beneficio della rateizzazione del termine con gli effetti di cui al punto successivo, la mancata tempestiva comunicazione da parte del Cliente di qualsiasi informazione necessaria al Finanziatore ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio.

10.2. In conseguenza della risoluzione del contratto il Cliente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta, al Finanziatore, l'importo calcolato a norma del punto **9**.

10.3. In deroga all'art. 190 C.C., il Finanziatore è autorizzato ad agire in via principale, anziché sussidiaria, per il recupero del credito, sui beni personali del coniuge coobbligato.

11. DIRITTO DI COMPENSAZIONE, DIRITTO DI RITENZIONE E RIMBORSO

Qualora, anche per effetto dei pagamenti effettuati dal Cliente ovvero per conto di quest'ultimo direttamente dall'Amministrazione in forza degli obblighi previsti dal presente contratto, il Finanziatore rilevi, sulla base dei criteri di imputazione dei pagamenti di cui al punto **8**, eventuali somme eccedenti rispetto a quelle dovute dal Cliente in adempimento delle obbligazioni connesse al rimborso del prestito, le stesse saranno utilizzate secondo quanto stabilito nei successivi punti.

11.1. In via principale, in presenza di più rapporti di prestito tra il Cliente ed il Finanziatore, anche qualora siano stati oggetto di cessione ai sensi del punto **19** e per i quali il Finanziatore continua a gestirne le attività di incasso e recupero, quest'ultimo, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 C.C. o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato dallo stesso Finanziatore, quest'ultimo si riserva il diritto di valersi della compensazione e/o del diritto di ritenzione tra crediti e debiti afferenti tali prestiti, ancorché non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

11.2. In via subordinata, al netto di quanto eventualmente già compensato e/o ritenuto ai sensi del punto **11.1**, le somme eccedenti saranno oggetto di rimborso al Cliente. A tal fine il Cliente si impegna a comunicare per iscritto al Finanziatore, in fase di concessione del prestito, le modalità di pagamento per l'accredito delle somme a lui dovute salva, in ogni caso, la facoltà per lo stesso Cliente di poter successivamente modificare tale modalità mediante invio al Finanziatore di apposita comunicazione scritta.

11.3. Qualora il Cliente non abbia provveduto ad effettuare alcuna comunicazione ai sensi del punto **11.2** lo stesso Cliente autorizza, sin d'ora, il Finanziatore a poter effettuare il rimborso di dette somme eccedenti mediante bonifico bancario a valere, secondo l'ordine di priorità indicato, sulle seguenti coordinate bancarie (codice IBAN – International Bank Account Number): **1)** quelle eventuale utilizzate dal Finanziatore per l'erogazione del prestito, **2)** quelle relative ad altri rapporti di conto corrente intrattenuti dal Cliente presso lo stesso Finanziatore, **3)** quelle relative altre coordinate bancarie utilizzate dal Finanziatore ai fini della concessione di altri finanziamenti e/o per la gestione di altri rapporti con il Cliente.

12. IMPOSTE ED ONERI ERARIALI

Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione, sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cliente, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale percepirà la pensione a trattenere dalla stessa la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Finanziatore o da chi per esso. La trattenuta di tali spese, se non già ricomprese tra quelle previste alla voce **TAX** (oneri erariali) del prospetto **Natura e Importo dei Costi Totali**, dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto della sua pensione cedibile.





13. MOROSITÀ

Nel caso di ritardo e/o mancato pagamento delle rate, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti dal Cliente sugli importi scaduti ed impagati, in alternativa agli interessi contrattuali, gli interessi di mora calcolati al tasso indicato alla voce **TM del Prospetto Economico**, salvo, in ogni caso, l'applicazione del tasso massimo consentito dalla legge, qualora detto tasso risultasse superiore a tale limite. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare i diritti del Finanziatore di cui al punto **10**. In tal caso, il Finanziatore potrà, altresì, addebitare, al Cliente moroso i costi e le spese per il recupero degli importi scaduti ed impagati nei limiti di quanto sostenuto.

13.1. Il nominativo del Cliente può essere segnalato secondo le modalità previste presso le "centrali rischi" a cui il Finanziatore aderisce per legge e/o per volontà ("sistemi di informazione creditizia"), nei casi in cui lo stesso Cliente pur avendo subito dall'Amministrazione le trattenute delle rate del prestito sulla propria pensione, le stesse non siano state versate e/o pervenute al Finanziatore alle rispettive scadenze contrattuali. A seguito di tali segnalazioni, il Cliente potrà incontrare maggiori difficoltà per l'accesso al credito presso tutti i finanziatori italiani ed europei.

14. COMUNICAZIONI TRA FINANZIATORE E CLIENTE COMUNICAZIONI DEL FINANZIATORE

Il Finanziatore fornisce per iscritto al Cliente, nella modalità da quest'ultimo scelta, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sull'andamento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni annuali si intendono tacitamente approvati dal Cliente in mancanza di opposizione scritta che pervenga al Finanziatore entro **60 (sessanta) giorni** da quello del ricevimento delle comunicazioni.

14.1. Il Cliente, può scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche tra la forma cartacea e quella elettronica. In caso di impiego dello strumento informatico, i termini per il diritto di recesso o per la contestazione decorrono dalla ricezione della comunicazione. Il Cliente avrà in qualsiasi momento la facoltà di richiedere la modifica della modalità di invio delle comunicazioni.

COMUNICAZIONI DEL CLIENTE

14.2. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente, dirette al Finanziatore, vanno fatte pervenire presso la sede del Finanziatore agli indirizzi di posta elettronica (ordinaria o certificata) o attraverso le altre tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo ammesse dal Finanziatore stesso. Gli indirizzi e le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono quelle indicate nell'apposita sezione del sito internet www.bancadisconto.it. Il Cliente viene avvisato del fatto che le tecniche di comunicazione a distanza potrebbero non dare garanzia di ricevimento da parte del Finanziatore a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

15. PIANO DI AMMORTAMENTO E COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Il **Piano di Ammortamento** del prestito è allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante. Nel **Piano di Ammortamento** sono indicati gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento e gli interessi applicati nonché ogni altra informazione utile.

15.1. Il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto, ha diritto di ricevere, previa richiesta al Finanziatore presentata a mezzo posta ordinaria, ulteriore copia del contratto aggiornato, ivi compreso il **Piano di Ammortamento**, con le condizioni economiche in vigore. Il Finanziatore invia, a mezzo posta ordinaria e/o elettronica, anche certificata, detta documentazione entro **60 (sessanta) giorni** dalla ricezione della richiesta.

15.2. Il Finanziatore avrà la facoltà di richiedere al Cliente gli oneri e i costi sostenuti per il recupero e l'invio della documentazione richiesta.

16. FORO COMPETENTE, ELEZIONE DI DOMICILIO E LEGGE APPLICABILE

Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria competente per legge e saranno regolate dalla legge italiana.

16.1. Il Cliente, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari, elegge il suo domicilio presso l'Amministrazione da cui attualmente percepisce la pensione o percepirà in futuro. Il Cliente dichiara, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, che l'indirizzo di residenza fornito in sede di sottoscrizione del contratto e indicato nel documento di identità è quello risultante dal registro dell'ufficio anagrafico competente. In caso di discordanza tra quest'ultimo e quanto dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto, il Cliente dichiara che la residenza effettiva corrisponde a quella indicata in epigrafe nel presente contratto. Il Cliente è tenuto, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, a comunicare tempestivamente al Finanziatore ogni variazione in merito alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del contratto di prestito (indirizzo di residenza effettivo, cambiamento dell'Amministrazione ecc). In mancanza, ogni comunicazione o notifica si intende validamente ed efficacemente effettuata presso l'ultima residenza dichiarata e/o presso l'ultimo domicilio eletto.

16.2. Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del D.L. n. 69/2013), prima di adire l'Autorità Giudiziaria le parti devono esperire la procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà compiuto, di comune accordo, presso l'organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

16.3. Il Cliente e il Finanziatore, anche successivamente alla sottoscrizione del prestito, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch'esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

16.4. In ogni caso, il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario o in alternativa al Conciliatore Bancario Finanziario secondo la normativa specifica di riferimento.

17. RECLAMI E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il Cliente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Finanziatore. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami sito in Roma, Via Venti Settembre n. 30 o mediante invio di e-mail al seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): reclami@pec.bancadisconto.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di **60 (sessanta) giorni** decorrenti dalla data di ricezione del reclamo.

17.1. Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto risposta nel termine di **60 (sessanta) giorni** dalla sua ricezione da parte del Finanziatore, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); ogni informazione relativa alla procedura da seguire, può essere acquisita collegandosi al sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero su sito web del Finanziatore (www.bancadisconto.it).

17.2. Il Cliente può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere i servizi da questo offerti ed accedere agli altri sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it ovvero www.bancadisconto.it.

17.3. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Cliente la facoltà di avvalersi di ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

18. RECESSO DAL CONTRATTO

Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al Finanziatore entro **14 (quattordici) giorni** dalla conclusione del contratto. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro **30 (trenta) giorni** dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tasso annuo nominale (**T.A.N.**). In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal Finanziatore alla Pubblica Amministrazione.

19. CESSIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il Finanziatore potrà cedere i diritti derivanti dal presente contratto, con le relative garanzie. Di tale cessione verrà data comunicazione dal Finanziatore anche successivamente al perfezionamento della stessa. Il Cliente può sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Finanziatore. In caso di cessione del contratto si applica, ai fini della notifica della cessione al Cliente, quanto previsto al punto **16.1**.

19.1. Qualora, nonostante la cessione dei diritti derivanti dal presente contratto, il Finanziatore continui a svolgere nell'interesse dell'acquirente le attività di riscossione e gestione dei crediti ceduti, il Cliente autorizza sin d'ora il Finanziatore a procedere ad eventuali compensazioni di importi risultanti a credito e/o a debito su tale contratto ceduto con altre posizioni risultanti a credito e/o a debito relative rapporti di prestito dal Cliente stesso contratte con il Finanziatore che siano state a loro volta oggetto o meno di cessione a terzi.

20. ASSISTENZA ALLA CLIENTELA

Il Cliente può avere chiarimenti adeguati e personalizzati da parte del Finanziatore sulle caratteristiche del prestito, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima e dopo la conclusione del contratto stesso, contattando il Servizio Clienti al numero verde indicato nel presente contratto.

21. PORTABILITÀ

Il Cliente ha diritto di stipulare, senza spese né penalità, con altra controparte, un nuovo prestito ad estinzione del presente contratto, esercitando la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Cod. Civ. (art. 120 quater TUB). La nuova controparte surrogata subentra nelle garanzie del credito come previste nel presente contratto.





COGNOME:

NOME:

CF:

RATA: €

DURATA: MESI

NOTIFICA DEL CONTRATTO

Il sottoscritto **Avvocato** **REP. n°** **notifica a richiesta del cessionario a tutti gli**
effetti di ragione e di legge il presente contratto di prestito contro cessione/delegazione di quote dello stipendio/pensione fatta al cessionario
del sig. , al datore di lavoro.

FAC-SIMILE

